



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 15-03 / cifra 2.3 / punto 3

Tema: Requisiti di protezione antincendio per balconi annessi multipiano

Data: 08.07.2008

No. 15-014i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Sono permessi balconi annessi multipiano (senza via di fuga) di legno? Se sì, quali requisiti devono avere le parti della costruzione?

Risposta:

I balconi devono avere i seguenti requisiti di protezione antincendio?

- I balconi possono essere realizzati in edifici e impianti fino al limite degli edifici alti in esecuzione infiammabile senza esigenze di resistenza al fuoco.
- I balconi di edifici alti devono essere realizzati con resistenza al fuoco EI 90 (nbb).
- Se balconi preesistenti vengono trasformati in verande, si devono rispettare per la formazione di protezione antincendio i requisiti della direttiva antincendio "Strutture portanti".
- Balconi preesistenti che vengono trasformati in balconi con via di fuga devono essere realizzati ai sensi della direttiva antincendio "Vie di fuga e di soccorso", cifra 3.5.4.